CAMERA DEI DEPUTATI N. 2580

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO, REICHLIN, BELLOCCHIO, TRIVA, MACCIOTTA, ANTONI, AULETA, BRINA, BRUZZANI, CIOFI degli ATTI, DARDINI, PIERINO, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA

Presentata il 21 febbraio 1985

Modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo essere un autentico ed eluso dovere di giustizia, rivendicato non solo dalle organizzazioni sindacali, ma dalle associazioni dei quadri, dei dirigenti di azienda, delle imprese minori, e dal lavoro autonomo, dai pensionati, quello di una rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito. Com'è noto l'accordo del 22 gennaio 1983 prevedeva una clausola di salvaguardia a favore dei salari e stipendi qualora l'inflazione effettiva fosse risultata superiore a quella programmata (13 per cento), ma nonostante il tetto fosse stato superato (inflazione al 14,9 per cento) e nonostante le retribuzioni avessero perduto in termini reali l'1,2 per cento, il Governo ritenne di non applicare tale clausola sulla base di dati inattendibili poi smentiti dai fatti.

Si aggiunga, inoltre, che nel protocollo d'intesa per il 1984 c'è un esplicito impegno del Governo che così recita: « Per il 1985 si provvederà a rettificare in relazione all'inflazione che effettivamente si verificherà per tale anno e, in ogni caso, entro il limite del tasso di inflazione programmato, gli effetti della progressività dell'inflazione ».

Giova mettere in rilievo che sin dai primi dati emerge uno spostamento significativo fra l'incremento dei redditi da lavoro dipendente e l'aumento del prelievo fiscale (anche per il 1984 le ritenute per il settore privato sono cresciute del 13,9 per cento), e che quindi sia del tutto

inadeguato ad evitare il fenomeno del drenaggio fiscale l'intervento previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

Nel dibattito parlamentare sviluppatosi sia al Senato che alla Camera sulle norme del « pacchetto Visentini » unanime è stato l'impegno delle forze politiche ad attuare per il 1985 le misure oggetto della presente proposta di legge. La nostra proposta di legge consta di quattro articoli: il primo intende sostituire completamente il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; il secondo è relativo alla modifica degli scaglioni; il terzo alla copertura; il quarto all'entrata in vigore della legge. Per questi motivi confidiamo in una sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dai seguenti:

« Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, la detrazione di imposta di lire 96.000, prevista dal primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a lire 120.000 se il reddito complessivo netto non supera lire 12.000.000 e quella di lire 36.000 è elevata a lire 48.000 se lo stesso reddito supera detto importo.

Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta previste dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono così elevate:

a) numero 1, da 240.000 a 288.000 lire;

b) da 18.000 a 24.000 lire per un figlio;

c) da 36.000 a 48.000 lire per due figli;

d) da 54.000 a 72.000 lire per tre figli;

e) da 72.000 a 96.000 lire per quattro figli;

f) da 102.000 a 132.000 lire per cinque figli;

g) da 144.000 a 180.000 lire per sei figli;

h) da 186.000 a 228.000 lire per sette figli;

i) da 276.000 a 324.000 lire per otto figli;

l) da 114.000 a 136.000 lire per ogni altro figlio.

Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche ed integrazioni, sono così elevate:

1) lettera *a)* da 252.000 a 300.000 lire;

2) lettera *b)* da 18.000 a 24.000 lire;

3) lettera *c)* da 324.000 a 384.000 lire se il reddito di lavoro dipendente non supera 10.800.000 lire;

4) da 276.000 a 336.000 lire se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 10.800.000 lire, ma non a 12.000.000 di lire;

5) da 156.000 a 192.000 lire se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12.000.000 di lire, ma non a 14.400.000 lire;

6) da 84.000 a 102.000 lire se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 14.400.000 lire, ma non a 18.000.000 di lire;

7) da 60.000 a 72.000 lire se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 18.000.000 di lire ma non a 19.200.000 lire.

Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aggiunto dall'articolo 30 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono elevate da 200.000 a 240.000 lire se il reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera 7.200.000 lire, ovvero da 100.000 a 120.000 lire se tale reddito è superiore a 7.200.000 lire ma non a 14.400.000 lire ».

ART. 2.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

(scaglioni in milioni di lire)

Reddito	*Aliquota*
fino a 13,5	18%
oltre 13,5 fino a 29	27%
oltre 29 fino a 36	35%
oltre 36 fino a 45	37%
oltre 45 fino a 60	41%
oltre 60 fino a 120	47%
oltre 120 fino a 250	56%
oltre 250 fino a 500	62%
oltre 500	65%

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.